Deliberazione n. 72/2026/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'adunanza del 9 aprile 2026 composta dai magistrati:

- Maria Rachele Anita ARONICA - Presidente
- Gioacchino ALESSANDRO - Consigliere - *relatore*
- Tatiana CALVITTO - Primo Referendario
- Antonino CATANZARO - Primo Referendario
- Mara ROMANO - Referendario

*****

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto l'art. 23 del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana,* convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, concernente modificazioni al già menzionato testo unico;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il decreto n. prot. 14417 dell'11 febbraio 2026 (acquisito al n. prot. Cdc 1236 del 13 febbraio 2026 – Fascicolo SILEA n. 210443) con cui il Prefetto di Trapani

conferisce al Viceprefetto, dott.ssa Matilde Mulè, per la durata di un anno, il posto di funzione di Dirigente dell'Area II "*Raccordo e Collaborazione con Enti Locali; Consultazioni elettorali e Referendarie*", e contestualmente revoca parzialmente l'incarico in reggenza di Dirigente della stessa Area II al Viceprefetto Vicario dott.ssa Maria Baratta;

Vista la relazione istruttoria del 27 marzo 2026, con la quale il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato il deferimento della questione al Collegio;

Vista la richiesta di deferimento presentata in pari data dal Consigliere delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 37 del 30 marzo 2026 di convocazione del Collegio all'odierna adunanza pubblica per l'esame dell'atto e la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione;

Vista la nota della Segreteria di questa Sezione di controllo prot. n. 2494 del 30 marzo 2026, con la quale l'ordinanza presidenziale è stata comunicata all'Amministrazione che ha adottato il provvedimento e alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Uditi il magistrato relatore, cons. Gioacchino Alessandro, il Prefetto dott.ssa Daniela Lupo, per la Prefettura di Trapani, e il dott. Calogero Giuseppe Calamia, in rappresentanza del MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani;

con l'assistenza della dott.ssa Monica Sanzo in qualità di segretario verbalizzante;

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto in

FATTO

1. In data 12 febbraio 2026 è pervenuto all'Ufficio di controllo preventivo della Sezione, per l'esame di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto dell'11 febbraio 2026 con cui il Prefetto di Trapani disponeva che il decreto prefettizio n. 38579 del 16 aprile 2025 con cui era stato conferito al viceprefetto vicario dott.ssa Maria Baratta l'incarico di "*temporanea sostituzione*" del Dirigente dell'Area II "*Raccordo con gli Enti locali; Consultazioni*

elettorali", "*si intende revocato, ad eccezione delle Funzioni relative all'Ufficio provinciale elettorale e del Coordinamento del PNRR*", e, nel contesto dello stesso atto, conferiva al viceprefetto dott.ssa Matilde Mulè l'incarico di Dirigente della medesima Area II, per la durata di un anno, attribuendole le competenze *individuate nell'ambito della Tabella 3 dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'Interno in data 17 dicembre 2024, ad eccezione delle Funzioni relative all'Ufficio provinciale elettorale e del Coordinamento del PNRR che rimangono in capo al Viceprefetto Vicario, dott.ssa Maria Baratta*.

1.1. Con foglio di rilievo dell'11 marzo 2024, l'Ufficio del controllo preventivo chiedeva all'amministrazione chiarimenti, anzi tutto, sulla decorrenza dell'atto e formulava dubbi di legittimità in merito alla "*revoca parziale*" dell'incarico (di reggenza dell'Area II e non di "*temporanea sostituzione*") precedentemente conferito alla dott.ssa Maria Baratta, in quanto esso veniva revocato "*ad eccezione delle Funzioni relative all'Ufficio provinciale elettorale e Coordinamento del PNRR*". Infine, nel foglio di rilievo si rilevava che il medesimo provvedimento era rivolto a due destinatari diversi talché l'amministrazione avrebbe dovuto adottare autonomi decreti, uno di revoca ed uno di conferimento di incarico dirigenziale, atteso che la contestualità dispositiva (revoca/conferimento) può giustificarsi, onde evitare duplicazioni dei provvedimenti, solo nei casi in cui la revoca ed il conferimento di un incarico dirigenziale riguardino il medesimo dirigente.

1.2. L'Amministrazione in sede di controdeduzioni ha rappresentato che "*l'adozione del citato provvedimento, sottoposto a registrazione, è atto dovuto conseguente alla nota prot. n. 16712 del 10.02.2026 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, alla quale si fa rinvio sia con riferimento alla decorrenza del provvedimento di incarico, adottato il primo giorno utile successivo alla data di ricezione della predetta ministeriale, sia con riferimento alla durata della missione della dr.ssa Mulè presso altra Prefettura; la revoca del provvedimento prot. n. 38579 del 16 aprile 2025 costituiva atto propedeutico al citato conferimento. Peraltro, attesa la necessità di garantire continuità nello svolgimento delle attività dell'Area II, con particolare riferimento a quelle concernenti gli adempimenti connessi alle prossime consultazioni elettorali e referendarie, ferma restando la titolarità dell'Area II in capo alla dr.ssa Mulè, la dr.ssa Baratta assicurerà la provvisoria sostituzione della dirigente durante la sua assenza, ai sensi del'art.10, comma 1, del D.lgs. 139/2000, il*

quale prevede che "…al fine di garantire la continuità dei servizi…i funzionari prefettizi assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento…".

1.3. Il Magistrato istruttore, vista la nota di risposta e ritenendo non superate tutte le criticità oggetto di rilievo ha ritenuto di proporre il deferimento collegiale di talune questioni. In sostanza, ha evidenziato, quali profili di legittimità, che:

- il decreto si porrebbe in contrasto con l'art. 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 in ordine al principio di legalità che informa l'organizzazione e le attribuzioni degli uffici (art. 95 e 97 Cost.), poiché deroga al D.M. 17 dicembre 2024 (tabella 3, allegato VI) contenente la *declaratoria dei procedimenti e delle attività relative a ciascun ufficio dirigenziale individuato nelle tabelle precedenti nell'ambito delle Prefetture - Uffici territoriali del governo*, in quanto nel conferire alla dott.ssa Mulè l'incarico dirigenziale non generale dell'Area II (denominata "*Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendarie"*) esclude alcune funzioni espressamente individuate dal citato decreto, segnatamente le "*Funzioni dell'Ufficio elettorale provinciale: - attività e adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e referendarie; - vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di elettorato attivo e sulla tenuta delle liste e degli schedari elettorali; - commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali; - anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)"*;

- la modifica delle "*competenze afferenti all'incarico"* previste dal D.M., sottraendo dal novero delle competenze indicate nella citata Tab. 3 le "*Funzioni relative all'Ufficio provinciale elettorale e del Coordinamento del PNRR che rimangono in capo al Viceprefetto Vicario, dott.ssa Maria Baratta"*, altererebbe la graduazione legale dei posti di funzione e, in corrispondenza a questi, delle qualifiche idonee a ricoprirli, e dunque il peso dell'ufficio dirigenziale talché si viene a giustificare la titolarità e l'integrale remunerazione di un posto che ha però un minore carico di funzioni, compiti e responsabilità rispetto a quelle tipiche.

- il provvedimento in esame prevede in relazione alla posizione dirigenziale dell'Area II della Prefettura di Trapani la coesistenza di un incarico conferito *in reggenza* alla dottoressa Baratta per le Funzioni relative all'Ufficio provinciale elettorale e del Coordinamento del PNRR (non revocato) con l'incarico conferito al contempo in titolarità alla dottoressa Mulè, ad eccezione proprio di quelle funzioni

già attribuite in reggenza alla dottoressa Baratta e non revocate, come conferma la stessa Amministrazione nella risposta al rilievo, laddove afferma "*ferma restando la titolarità dell'Area II in capo alla dr.ssa Mulè*". Ma poiché il presupposto giuridico del conferimento di un incarico *in reggenza* (*attribuzione temporanea*), ai sensi del citato art. 10 del decreto legislativo n. 139 del 2000 è la vacanza del posto di funzione (che deve perciò risultare privo di un titolare), allora per l'Area II in argomento non può coesistere la reggenza (parziale) di tale posto in capo alla dott.ssa Baratta, insieme con la titolarità conferita per la medesima Area alla dott.ssa Mulè.

Il Consigliere delegato, condividendo la proposta del Magistrato istruttore, chiedeva al Presidente della Sezione di deferire il provvedimento sopraindicato all'esame collegiale.

1.4. Convocata l'adunanza, l'Amministrazione depositava memoria scritta per riscontrare i rilievi formulati nel deferimento, in cui deduceva che il contenuto del provvedimento deferito *andrebbe interpretato alla luce della ministeriale prot. 16712 del 10.02.2026, richiamata nel provvedimento e allegata in atti, con la quale il Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie ha disposto l'assegnazione a questa sede, con decorrenza immediata, della dott.ssa Mule, con richiesta di assegnazione di un posto di funzione "permanendo - la medesima dirigente - in missione senza oneri presso la Prefettura-UtG di Messina per la durata di sei mesi"*, e che, pertanto, *la mancata effettiva presenza nell'imminenza delle consultazioni elettorali per il referendum del 22 e 23 marzo, ha indotto la scrivente a confermare il coordinamento del Viceprefetto Vicario, dott.ssa Maria Baratta, l'Ufficio Provinciale Elettorale, come già attribuito con decreto prot. 47577 del 16.05.2025 e con successivo provvedimento n. 25014 dell'11.03.2026.* Ciò in ragione del fatto che l'*estrema delicatezza della macchina elettorale impone infatti la costante supervisione da parte di un dirigente di provata fiducia ed esperienza, tale da garantire la corretta definizione dei molteplici adempimenti preliminari alla convocazione dei comizi elettorali*. Deduceva anche che tali considerazioni si estendono anche al PNRR, considerata quale *materia trasversale, complessa, connotata anch'essa da termini stringenti, non inserita nelle declaratorie di cui alla tabella 3 dell'allegato VI del D.M. 17.12.2024, da ritenersi quindi tra le "ulteriori attribuzioni conferite dal Prefetto", per le quali si ritiene di poter esercitare ampia discrezionalità.*

1.5. All'odierna adunanza, il Prefetto, nel ringraziare il relatore per l'esposizione estremamente chiara, riprendeva le deduzioni di cui alla suddetta memoria e insisteva per la legittimità dell'atto.

In particolare, richiamava e riportava oralmente la nota ministeriale n. 16712 del 10 febbraio 2026, ribadendo che con essa si disponeva l'assegnazione del viceprefetto Mulè alla Prefettura di Trapani, in quanto sede che presenta la necessaria disponibilità del posto di funzione di viceprefetto, con l'invito ad attribuire alla stessa un incarico di funzione, fermo restando che la stessa permaneva in missione, senza oneri, presso la Prefettura di Messina. Ciò ha, conseguentemente, indotto il Prefetto a revocare l'atto di reggenza che viene conferita in caso di vacanza -quindi, come atto presupposto del conferimento dell'incarico che poi è stato fatto in capo alla collega Mulè, dell'Area seconda – ad eccezione del segmento concernente le consultazioni elettorali, per una considerazione anche di pesi dell'Area e della circostanza che si sarebbe andati incontro alle consultazioni referendarie, prima, ed amministrative, poi, e, quindi, con la necessità anche di dover garantire continuativamente quei servizi che sicuramente non potevano essere interrotti.

Ribadiva, dunque, che l'eccezione concernente l'area elettorale è stata assunta in ragione dell'imminenza delle consultazioni elettorali, stante la mancata effettiva presa in servizio del viceprefetto assegnato, e che rientra nei poteri del Prefetto, sempre in base al D.M, delegare al vicario, che è anche coordinatore, dunque la persona più vicina al Prefetto, funzioni di sostituzione in caso di assenza o impedimento, coordinamento e integrazione delle aree delle attività degli uffici dell'UTG, organizzazione e ulteriori attribuzioni conferite dal Prefetto.

Precisava che questa ulteriore attribuzione in materia elettorale è consistita nella costituzione dell'Ufficio elettorale per le consultazioni elettorali referendarie, e che il PNRR è, invece, fuori dalle declaratorie talché la dott.ssa Mulé non è privata di materie a eccezione delle consultazioni elettorali per i referendum e le amministrative. Rilevava che non vi sono stati sovrapposizioni di materie né duplicazioni di oneri economico-finanziari e che il provvedimento nasce dall'esigenza di garantire la titolarità, secondo quella che è la declaratoria, alla collega che perde posto nella Prefettura di provenienza, dovendosi, al contempo,

garantire l'andamento degli uffici ed evitare che le attività subiscano una discontinuità.

Affermava che non vi sono svuotamenti di aree, poiché le aree non costituiscono una monade: rappresenta che ci si avvale dell'articolo 1 del decreto n. 139 per una funzione generalista e le aree servono a distribuire le materie in relazione alle qualifiche, ma molto spesso le prefetture sono sguarnite e quindi occorre organizzarsi al meglio per poter dare risposte alla collettività che è il compito primario della Prefettura.

1.6. Il rappresentante dell'Ufficio di ragioneria nulla eccepiva quanto al visto di regolarità contabile ex art. 6 del d.lgs. n. 123 del 2011.

Considerato in

DIRITTO

2. È all'esame della Sezione il provvedimento del Prefetto di Trapani n. prot. 14417 dell'11 febbraio 2026, che dispone la revoca del decreto con cui era stato conferito al viceprefetto vicario dott.ssa Maria Baratta l'incarico di *"temporanea sostituzione"* (*recte*: di reggenza, come si dirà nel prosieguo) del dirigente dell'Area II *"Raccordo con gli Enti locali; Consultazioni elettorali"*, ad eccezione delle *funzioni relative all'Ufficio provinciale elettorale e del Coordinamento del PNRR, ricomprese nell'Area II*, e decreta, contestualmente, il conferimento al viceprefetto dott.ssa Matilde Mulè dell'incarico di Dirigente della medesima Area II, per la durata di un anno, con le competenze *individuate nell'ambito della Tabella 3 dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'Interno in data 17 dicembre 2024, ad eccezione delle Funzioni relative all'Ufficio provinciale elettorale e del Coordinamento del PNRR che rimangono in capo al Viceprefetto Vicario, dott.ssa Maria Baratta.*

2.1. L'art. 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 stabilisce che *"Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno"*.

Specificatamente, l'individuazione di tali posti nonché l'individuazione e graduazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai dirigenti di seconda fascia dell'area funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'Interno nell'ambito degli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno, è contenuta nel decreto del Ministro dell'Interno 17 dicembre 2024, peraltro espressamente richiamato nelle premesse dell'atto sottoposto a controllo.

In particolare, il citato decreto ministeriale "*individua, modificando le disposizioni dei decreti del Ministro dell'Interno in data 23 luglio e 5 novembre 2020, i posti di funzione di livello dirigenziale non generale, con la definizione dei relativi compiti, da attribuire ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*" (art. 1).

Segnatamente, per l'Ufficio territoriale di Governo della provincia di Trapani, la tabella 2B dell'Allegato VI individua tra i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire a un viceprefetto quello dell'Area II "*Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendarie*".

La successiva tabella 3 del medesimo allegato VI stabilisce la *declaratoria dei procedimenti e delle attività relative a ciascun ufficio dirigenziale individuato nelle tabelle precedenti nell'ambito delle Prefetture - Uffici territoriali del governo*: nell'ambito dell'Area II, sono individuate a decorrere dal 1° dicembre 2025 (in continuità con le declaratorie già in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024 e dal 1° gennaio 2025, cfr. le rispettive tab. 3 dell'all. IV e dell'all. V), tra le altre, le "*Funzioni dell'Ufficio elettorale provinciale: - attività e adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e referendarie; - vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di elettorato attivo e sulla tenuta delle liste e degli schedari elettorali; - commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali; - anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)*"; da ultimo, la riferita declaratoria prevede all'interno di tale Area II anche "*Ulteriori attribuzioni conferite dal Prefetto*".

2.2. Ciò posto, ritiene il Collegio che, come prospettato nell'atto di deferimento, il quadro normativo di riferimento, ivi compresa, segnatamente, la richiamata disposizione sulla declaratoria del *posto di funzione* in relazione all'ufficio dirigenziale non generale da attribuire al funzionario prefettizio con qualifica di

Viceprefetto presso l'UTG di Trapani, esclude il potere del Prefetto di disarticolare l'Area II onde sottrarre un segmento di attribuzioni proprie della stessa.

In altri termini, il provvedimento è in contrasto con il D.M. 17 dicembre 2024 in quanto nel conferire alla dott.ssa Mulè l'incarico dirigenziale non generale dell'Area II ("*Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendarie")* esclude ("*a eccezione*") alcune funzioni, peraltro assai significativa al punto da connotare la denominazione stessa dell'Area II, espressamente individuate da tale fonte normativa ("*Funzioni dell'Ufficio elettorale provinciale: - attività e adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e referendarie; - vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di elettorato attivo e sulla tenuta delle liste e degli schedari elettorali; - commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali; - anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)"*); per tale via, si pone in violazione dell'art. 10 del citato decreto legislativo che rimette proprio al decreto ministeriale l'individuazione del posto di funzione e la declaratoria dei relativi contenuti. Alla stessa stregua, è violato l'art. 14 del medesimo decreto che, nel disciplinare le *"attribuzioni del funzionario prefettizio"* ribadisce il riferimento all'espletamento dei *servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti,* e, prima ancora, fa riferimento per i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti *ai compiti rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto*.

Invero, l'organizzazione della pubblica amministrazione si fonda sui principi costituzionali di legalità: l'art. 97 riserva alla legge l'organizzazione dei pubblici uffici (cfr. II comma: *I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge*, e il III comma: *Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari*) con una disposizione che si ricollega alla analoga riserva contenuta dall'art. 95, III comma, Cost., in materia di numero e attribuzioni dei ministeri (*La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri*).

La definizione delle strutture dirigenziali e delle relative funzioni è, dunque, riservata alla legge. Pertanto, nel caso di specie non può considerarsi legittimo derogare alle descritte declaratoria, sottraendo un segmento di competenze proprie dell'ufficio dirigenziale come individuate dalla fonte normativa regolamentare a ciò deputata dalla legge.

L'atto appare viziato anche da intrinseca contraddittorietà poiché nelle premesse viene *[rilevata] la necessità di attribuire al Viceprefetto, dott.ssa Matilde Mulè un incarico di funzione tra quelli individuati con decreto del Ministro dell'Interno 17 dicembre 2024, registrato il 13 gennaio 2025 con il numero 151, in attuazione del disposto dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 139/2000*" mentre, in effetti, l'incarico di funzione attribuito è, come si è detto, diverso da quello descritto nella fonte richiamata.

2.3. In contrasto con quanto previsto nelle citate disposizioni, il provvedimento ha, dunque, alterato per sottrazione le "*competenze afferenti all'incarico*" previste dal decreto ministeriale, poiché attribuisce al viceprefetto titolare, dott.ssa Mulé, le competenze indicate nella citata Tabella 3 "*a eccezione delle Funzioni relative all'Ufficio provinciale elettorale e del Coordinamento del PNRR che rimangono in capo al Viceprefetto Vicario, dott.ssa Maria Baratta*".

Ciò determina l'alterazione della graduazione legale dei posti di funzione e segnatamente della necessaria corrispondenza e coerenza tra il posto (nei suoi connotati legali tipici) e la qualifica (viceprefetto) idonea a ricoprirlo, e dunque il peso dell'ufficio dirigenziale; per tale via, il *vulnus* è anche nel fatto che si giustifica la titolarità e l'integrale remunerazione di un posto di viceprefetto che ha però un carico minore di funzioni, compiti e responsabilità rispetto a quelle tipiche legali, puntualmente e oggettivamente predeterminate dalla fonte a ciò legittimata, che ne giustificano la destinazione a una figura dirigenziale dotata di tale qualifica.

Al riguardo, si rammenta che la graduazione dei posti di funzione della carriera prefettizia, con riferimento ai posti di funzione individuati con il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 2024, è stata, per l'appunto, effettuata con decreto ministeriale 28 marzo 2025, che le articola in sette fasce, tenendo espressamente conto dei seguenti parametri: - *responsabilità connessa all'incarico;* - *competenza richiesta nello svolgimento dell'incarico;* - *rilevanza della funzione esercitata* (art. 2, comma 3 del citato decreto). Pertanto, è evidente che l'alterazione, in via meramente provvedimentale, delle declaratorie dell'Area II, sottraendovi gli ambiti materiali della "*Consultazioni elettorale e referendarie*" tradisce la graduazione legale che il decreto ministeriale ha effettuato, anche ai fini della retribuzione di posizione, tenendo oggettivamente conto della valutazione unitaria di *responsabilità,*

competenza, e rilevanza complessive dell'incarico afferente il posto di dirigente dell'Area II, perciò classificato nella fascia *1.5 – Viceprefetto - Fascia E*.

2.4. A fronte di tali censure, le argomentazioni fornite dall'amministrazione non appaiono valide o conducenti: un conto è predicare che al vicario, come ben messo in luce dal Prefetto, afferiscono talune funzioni intrinseche al ruolo, per l'appunto vicario, di sostituzione del Prefetto in caso di assenza o impedimento, o quelle di coordinamento delle aree, o che allo stesso il Prefetto possa conferire "*ulteriori attribuzioni*", come quelle che attengono alle competenze in materia di PNRR, che non sono declinate nel decreto ministeriale; altro conto è, invece, determinare una disarticolazione e un detrimento della declaratoria legale del posto di funzione, come avvenuto nel caso di specie, per lo più conferendo tale parte a un reggente.

Neppure può invocarsi a giustificazione del vizio di legittimità sopra rilevato la circostanza che l'assegnazione alla Prefettura di Trapani, con invito ad attribuire in titolarità un posto di funzione di viceprefetto alla dott.ssa Mulé, sia scaturito dalla nota ministeriale n. 16712 del 10 febbraio 2026, atteso che questa non ha inciso sui contenuti e modalità del conferimento e, segnatamente, sull' "eccezione" che reca il provvedimento prefettizio e specularmente sulla proroga della reggenza alla dott.ssa Baratta.

Infine, non potrebbe sostenersi che la sottrazione di ambiti di competenze non abbia conseguenze in termini finanziari, atteso che la descritta violazione della graduazione legale della pesatura del posto di funzione (cfr. § 2.3) refluisce direttamente sulla retribuzione di posizione da corrispondere al dirigente incaricato dell'Area, senza considerare ulteriori aggravi dovuti alla remunerazione della reggenza.

2.5. Giova, anche a tal ultimo riguardo, precisare che, come osservato nell'atto di deferimento, l'art. 10 del D.lgs. 139 del 2000, al fine di garantire la continuità dei servizi, prevede due fattispecie alternative:

i) in caso di assenza o impedimento del titolare, la *provvisoria sostituzione* con un altro funzionario della carriera prefettizia (temporanea sostituzione del titolare);

ii) qualora invece il posto di funzione risulti vacante, un altro funzionario della carriera prefettizia può essere destinatario di un *provvedimento di temporanea attribuzione* di un incarico ulteriore e diverso per un periodo massimo di un anno

prorogabile per un "eguale" periodo, anche più volte, entro il successivo biennio (c.d. reggenza).

Ora, il decreto all'esame n. 14417 dell'11 febbraio 2026 riporta testualmente nella parte dispositiva che con "*il decreto prefettizio n. 38579 del 16 aprile 2025 […] è stato conferito al Viceprefetto Vicario, dott.ssa Maria Baratta, l'incarico di temporanea sostituzione del Dirigente dell'Area II […]*", ma tale decreto n. 38579 (registrato da questa Corte (con osservazioni) il 29 maggio 2025 al n. 141) dispone il conferimento *in reggenza* di tale posto di funzione al Viceprefetto dott.ssa Maria Baratta. Questa era pertanto reggente del posto in questione allorché lo stesso era vacante.

Ciò significa che, in sostanza, il provvedimento sottoposto a controllo prevede in relazione alla posizione dirigenziale dell'Area II della Prefettura di Trapani la coesistenza di un incarico (già a suo tempo) conferito *in reggenza* alla dottoressa Baratta per le Funzioni relative all'Ufficio provinciale elettorale e di Coordinamento del PNRR (espressamente escluse dalla *revoca*) con l'incarico che, al contempo, viene conferito in titolarità alla dottoressa Mulè, a eccezione proprio di quelle funzioni già attribuite in reggenza alla dottoressa Baratta e non revocate, circostanza confermata dalla stessa Amministrazione nella risposta al rilievo, laddove afferma "*ferma restando la titolarità dell'Area II in capo alla dr.ssa Mulè*".

Considerato, quindi, che il presupposto giuridico del conferimento di un incarico *in reggenza* (attribuzione temporanea) è la vacanza del posto di funzione (che deve perciò risultare privo di un titolare), allora per l'Area II in argomento non può coesistere la reggenza (parziale) del posto in capo alla dott.ssa Baratta con la titolarità in capo alla dott.ssa Mulè; diversamente opinando, si consentirebbe una sovrapposizione di incarichi (titolare/reggente) sullo stesso posto di funzione (non disarticolabile in via meramente provvedimentale), con possibile duplicazione di spesa, considerato che, di fatto, nella stessa Area risultano contestualmente operativi sia un titolare che il reggente.

Anche sotto tale aspetto, il provvedimento appare contraddittorio in quanto lascerebbe ferma la "reggenza" (almeno sul segmento relativo alle "Consultazioni elettorali e referendarie") in capo a un funzionario in costanza della nomina del titolare sul posto di funzione cui afferisce tipicamente quell'ambito di materie, e finirebbe per eludere il quadro normativo sopra descritto.

2.6. In definitiva, si ritiene di ricusare il visto e non ammettere l'atto a registrazione in quanto in contrasto con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 139 del 2000 in combinato disposto con il D.M. 17 dicembre 2024 e per le ragioni sopra esposte.

P.Q.M.

Delibera di ricusare il visto e la conseguente registrazione del provvedimento indicato in epigrafe.

Dispone che copia della deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Trapani - e che sia pubblicata sul sito istituzionale della stessa, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; al Ministero dell'Interno - Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - nonché alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.

IL RELATORE
Gioacchino Alessandro

IL PRESIDENTE
Maria Rachele Anita Aronica

Depositato in Segreteria in data 30 aprile 2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Monica Sanzo